

## CXXIX.

## TORNATA DEL 4 LUGLIO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenta un regio decreto che lo autorizza a ritirare il progetto sulle miniere, cave e torbiere; e presenta un disegno di legge sulle espropriazioni e sui consorzi minerari. Presentazione dei seguenti progetti di legge: Provvedimenti a favore dei professori delle materie scientifiche nei ginnasi; Provvedimenti sul Monte pensione pei maestri elementari; Maggiori spese per l'esercizio 1893-94 sul bilancio della pubblica istruzione — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazione alla legge elettorale politica, ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali — Presentazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e del Tesoro — Istanza del senatore Parenzo per la sollecita discussione del progetto di legge sugli appalti alle Società cooperative, e dichiarazioni del Ministro del Tesoro, del presidente e del senatore Cannizzaro — Discussione del progetto di legge d'iniziativa del Senato: Approvazione dei canoni enstetici in Sicilia — Approvazione di tutti gli articoli del progetto dopo discussione intorno ad alcuni di essi, nella quale parlano i senatori Finali relatore, Cannizzaro, Paternostro, Inghilleri, Cancellieri ed il ministro guardasigilli — Proclamazione dell'esito della votazione a scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Presentazione di un decreto reale  
e di vari progetti di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto reale del 1° luglio 1894, col quale il ministro d'agricoltura, industria e commercio è autorizzato a ritirare il disegno di legge sulle miniere, cave e torbiere, pre-

sentato al Senato del Regno nella seduta del 6 maggio 1893;

E un altro decreto reale della stessa data autorizzante il ministro d'agricoltura, industria e commercio a presentare al Senato del Regno un disegno di legge sulle espropriazioni e consorzi minerari.

Prego il Senato d'inviare questo disegno di legge all'Ufficio centrale che aveva esaminato il progetto di legge sulle cave e torbiere.

PRESIDENTE. Do atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questi due decreti reali, il primo autorizzante il ministro stesso a ritirare il disegno di legge sulle cave e torbiere e un altro autorizzante il ministro medesimo a presentare un disegno di legge sui consorzi minerari.

Il ministro chiede al Senato che questo di-

segno di legge sia mandato all'Ufficio centrale stesso che esaminò quello testè ritirato.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge già discussi ed approvati dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi;

Modificazioni alla legge del Monte pensione dei maestri elementari;

Maggiori spese per l'esercizio 1893 94 nel Ministero dell'istruzione pubblica.

Mi onoro eziandio di chiedere al Senato che voglia accordare l'urgenza a questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi progetti di legge: i due primi saranno trasmessi agli Uffici, e l'ultimo alla Commissione permanente di finanze, essendo di sua pertinenza.

Il signor ministro ha chiesto l'urgenza per tutti e tre i disegni di legge.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

#### Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95 » e, lo « Stato

di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro del Tesoro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno trasmessi per ragioni di competenza alla Commissione permanente di finanze.

#### Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia.

Senatore PARENZO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Poichè è presente l'onorevole ministro del Tesoro, io vorrei pregarlo di mettersi d'accordo con l'Ufficio centrale perchè venga presto in discussione la legge sugli appalti di lavori alle Società cooperative. Questa legge è stata già due volte approvata dalla Camera, e su di essa il collega Zanolini ha fatto già istanza perchè venisse dal Senato discussa. L'Ufficio centrale, per le informazioni che io ho, pare che abbia fatto una relazione contraria; ma o contraria o favorevole trattasi di una questione che deve avere la sua evasione. L'opinione pubblica e molti che vi si interessano hanno diritto di sapere, se il Senato è contrario al progetto, il perchè della sua opposizione. L'onor. ministro del Tesoro ha detto ieri alla Camera, che si sono proposti emendamenti da introdursi in questa legge. Ora a me pare che questi emendamenti si potranno discutere in seduta pubblica. Quindi prego l'onor. ministro del Tesoro a voler unire le sue alle mie istanze, perchè questo disegno di legge venga all'ordine del giorno prima che il Senato finisca le sue sedute.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Posso assicurare l'onorevole Parenzo che è a mia notizia che l'Ufficio centrale ha rivolto alcune domande al ministro dei lavori pubblici. Sono certo che egli vi darà risposta il più prontamente possibile. Per parte mia stia sicuro l'onorevole Parenzo che non farò cosa che possa ritardare la discussione. Il resto non dipende da me.

Senatore PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1894

Senatore PARENZO. Poichè l'Ufficio centrale ha fatto da tempo la relazione, sia pur contraria, io chiedo che il progetto venga all'ordine del giorno.

Durante la discussione, tutti gli emendamenti potranno essere discussi sia per iniziativa del Governo che del Senato.

È una legge che non possiamo seppellire col silenzio; bisogna assolutamente, ove lo si voglia respingere, che il paese sappia perchè il Senato le è contrario; a meno che il Governo, facendo uso di una sua facoltà, non abbia il coraggio di ritirarla prima della discussione. Lasciare le cose così è lasciar credere che il Senato non voglia discutere questa legge, il che non mi pare cosa nè giusta nè equa.

L'onorevole Sonnino sa che a questa legge più o meno giustamente si collegano una quantità di speranze più o meno fondate. Non entro a discutere il merito della legge; potrei anche crederla cattiva; tuttavia insisterei perchè la si discutesse, dacchè il pubblico ha diritto di sapere perchè la si respinge.

Il ministro dei lavori pubblici potrà dare a viva voce nella discussione le spiegazioni che gli furono chieste dall'Ufficio centrale, ma dal momento che la relazione è pronta, si presenti e venga iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il presidente stava già per risponderle che la relazione sul progetto di cui si è parlato, non è stata fin qui a lui presentata, e il giorno in cui lo sarà, egli si farà un dovere di porre immediatamente all'ordine del giorno il progetto cui essa si riferisce. Non posso dire altro.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Allora prego la gentilezza dell'onor. signor presidente a fare richiamo all'Ufficio centrale perchè consegni e distribuisca la sua relazione che da molto tempo è compiuta.

PRESIDENTE. Io ho già fatto più volte appello a quell'Ufficio centrale; come a tutti gli altri che hanno ancora relazioni da presentare e in seduta pubblica e per iscritto, perchè sollecitino i loro lavori.

Cosa vuole che faccia di più?

Non ho modo di fare scrivere le relazioni a chi non le può o non le intende fare. Non ho autorità da ciò.

E giacchè l'onor. Parenzo me ne ha fornito occasione, permetta che io preghi lui pure di presentare una relazione di che è incaricato e che è in ritardo. (*ilarità vivissima*).

E con lui prego di nuovo tutti i signori senatori che abbiano relazioni da ultimare a volerle presentare al più presto, giacchè esaurito l'ordine del giorno quale è ora sotto gli occhi nostri, sarò costretto a rimandare le sedute per mancanza di altro lavoro pronto, quantunque e presso le Commissioni e presso gli Uffici centrali stiano tuttora pendenti diversi progetti di legge.

Di più non saprei nè posso fare.

E vedendo ora presente il signor senatore Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, incaricato dell'esame del progetto sulle cooperative, lo prego di dare esso maggiori spiegazioni.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio centrale di cui ha parlato l'onor. senatore Parenzo, aveva terminato la discussione del progetto di legge, quando avvenne il mutamento di Ministero.

Aveva già preparata la relazione, ma siccome il progetto di legge era stato presentato da tre ministri che non lo erano più, si è creduto in dovere di rivolgersi ai nuovi ministri per cercare di porsi d'accordo con essi circa alcuni emendamenti che erano stati fatti al progetto stesso.

Aspetta ancora la risposta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. Se la risposta ritarderà e il Senato, malgrado il silenzio dei ministri interrogati, vorrà che la relazione sia presentata, noi siamo agli ordini del Senato, giacchè la relazione è pronta e non resta che stamparla e distribuirla.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente dell'Ufficio centrale e della sua promessa che, se sollecitamente non verrà la risposta del ministro dei lavori pubblici, la relazione sarà egualmente distribuita.

Ciò di cui lo prego si è di fare in modo che il progetto sia posto all'ordine del giorno prima della fine dei lavori del Senato.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Ho già detto che il ministro dei lavori pubblici risponderà con sollecitudine alle domande della Commissione fatte pochi giorni fa, e non vedo la ragione di dubitare della buona volontà del Governo, il quale, del resto, esprimerà anche davanti al Senato la sua opinione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

**Discussione del progetto di legge: « Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia ». N. 228).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia ».

Come il Senato rammenta questo disegno di legge è d'iniziativa parlamentare e noi abbiamo davanti agli occhi il progetto quale fu presentato dal senatore Di Camporeale e da altri senatori, progetto al quale l'Ufficio centrale, nominato dagli Uffici, ne contrappone un altro.

Ora io chiedo su quale di questi due disegni di legge si debba aprire la discussione.

Lo chiedo per primo ai signori senatori dai quali fu proposto il progetto di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Dell'Ufficio centrale fanno parte alcuni a cui appartiene l'iniziativa del progetto, i quali certamente consentiranno, anzi desidereranno, che la discussione si apra sul progetto emendato dall'Ufficio centrale.

Senatore INGHILLERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI. Per parte mia aderisco che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

Senatore CANNIZZARO. Anch'io aderisco che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non dissentendo i senatori che fra i proponenti sono presenti, e trattandosi di un caso nuovo, chiedo il voto del Senato.

Chi intende che si apra la discussione sul progetto di legge quale fu proposto dall'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 128).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Ho chiesto la parola per dichiarare che è occorso un errore di stampa all'art. 1 ed all'art. 4 del progetto di legge in discussione.

Nella quart'ultima linea dell'art. 1 dove si dice: « sui beni soggetti ad enfiteusi o subenfiteusi » deve dirsi: « e subenfiteusi ».

E così nel primo e nel secondo paragrafo dell'art. 4, verso la fine, ove è stampato « enfiteusi o subenfiteusi », si deve leggere: « e subenfiteusi ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

*Affrancazione dei canoni enfiteutici.*

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario italiano, e gli altri Istituti esercenti il credito fondiario, ciascuno di questi nella propria circoscrizione, ad eccezione degli Istituti d'emissione, sono autorizzati ad acquistare per via di cessione i diritti del concedente e del suconcedente, ove esiste, sui beni soggetti ad enfiteusi e subenfiteusi perpetua, rendendoli ammortizzabili, mediante emissione e consegna di cartelle, nel modo indicato negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

A questo effetto l'annuo canone e l'ammontare della differenza fra il canone ed il subcanone, ove esiste, verranno capitalizzati sulla base dell'interesse legale, e se fossero in tutto od in parte in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al concedente e suconcedente, in proporzione delle rispettive ragioni, tante cartelle del valore nominale di L. 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3½

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1894

per cento, quante occorrono per rappresentare rispettivamente l'ammontare del canone e subcanone capitalizzato sulla base dell'interesse legale.

Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Gl'interessi di queste cartelle saranno, nei rapporti fiscali, considerati come tuttora derivanti da dominio, dei cui frutti continuano a tener luogo.

Ove il capitale, o la eccedenza di esso, o la prestazione capitalizzata sia inferiore all'importo di una cartella saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nominale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

PRESIDENTE. Quale è l'interesse legale di cui si parla in questo articolo?

Senatore FINALI, *relatore*. Comunemente per interesse legale s'intende il 5 per cento, ma l'osservazione dell'onorevole Presidente è opportuna, e si può benissimo scrivere l'interesse del 5 per cento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che in luogo delle parole « interesse legale », si dica « interesse del 5 per cento ».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 2 così emendato:

#### Art. 2.

A questo effetto l'annuo canone e l'ammontare della differenza fra il canone ed il subcanone, ove esiste, verranno capitalizzati sulla base dell'interesse legale, e se fossero in tutto od in parte in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al concedente e suconcedente, in proporzione delle rispettive ragioni, tante cartelle del valore nominale di L. 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 $\frac{1}{2}$  per cento, quante occorrono per rappresentare rispettivamente l'ammontare del canone a sub-

canone capitalizzato sulla base dell'interesse del cinque per cento.

Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Gl'interessi di queste cartelle saranno, nei rapporti fiscali, considerati come tuttora derivanti da dominio, dei cui frutti continuano a tener luogo.

Ove il capitale, o la eccedenza di esso, o la prestazione capitalizzata sia inferiore all'importo di una cartella saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nominale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

Chi approva l'articolo 2 è pregato d'alzarsi. (Approvato).

Leggo l'articolo 3:

#### Art. 3.

L'importo dell'annuo canone e della differenza fra il canone ed il subcanone, dove esista, sarà corrisposto all'Istituto e da questo così ripartito: L. 3 $\frac{1}{2}$  per cento per l'interesse delle cartelle, L. 0.55 per cento a favore dello Istituto a titolo di provvigione e spese di amministrazione, L. 0.07 da pagarsi dall'Istituto al pubblico erario a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque genere possano a lui competere per l'emissione e circolazione delle cartelle, per il contratto di cessione dei canoni e per tutte le trascrizioni, intime e notifiche, atti ricognitori, iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, ed in genere per tutti gli atti da farsi o stipularsi sia dall'Istituto concessionario come dal cedente in dipendenza, o per l'esecuzione della presente legge, e le residue L. 0.88 per cento per quote di ammortamento.

Le accessorie prestazioni da soddisfarsi dai possessori dei fondi enfiteutici, saranno ripartite nelle stesse proporzioni.

PRESIDENTE. Non è meglio dire « intimazioni » e « notificazioni », invece di « intime » e « notifiche? »

Senatore FINALI, *relatore*. Sì, è meglio detto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo emendamento.

Chi approva che nel primo paragrafo dell'art. 3, in luogo di dire *intime* e *notifiche*, si dica *intimazioni* e *notificazioni*, voglia alzarsi.  
(Approvato).

Rileggo l'art. 3 così emendato:

#### Art. 3.

L'importo dell'annuo canone e della differenza fra il canone ed il subcanone, dove esista, sarà corrisposto all'Istituto e da questo così ripartito: L. 3  $\frac{1}{2}$  per cento per l'interesse delle cartelle, L. 0.55 per cento a favore dello Istituto a titolo di provvigione e spese di amministrazione, L. 0.07 da pagarsi dall'Istituto al pubblico erario a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque genere possano a lui competere per l'emissione e circolazione delle cartelle, per il contratto di cessione dei canoni e per tutte le trascrizioni, intimazioni e notificazioni, atti ricognitori, iscrizioni e cancellazioni di ipoteche ed in genere per tutti gli atti da farsi o stipularsi sia dall'Istituto concessionario come dal cedente in dipendenza o per l'esecuzione della presente legge, e le residue L. 0.88 per cento per quote di ammortamento.

Le accessorie prestazioni da soddisfarsi dai possessori dei fondi enfiteutici, saranno ripartite nelle stesse proporzioni.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Col pagamento dell'ultima quota di ammortamento delle cartelle rappresentanti il capitale corrispondente al canone e alla differenza fra il canone ed il subcanone, dove esiste, il fondo rimane affrancato e libero da ogni vincolo di enfiteusi o subenfiteusi.

La corrispondente dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, dopo essere stata trascritta presso il competente ufficio delle ipoteche, sarà titolo allo enfiteuta o subenfiteuta per le volture censuarie, e per la cancellazione delle iscrizioni dipendenti dall'enfiteusi e subenfiteusi.

PRESIDENTE. Qui si deve dire « sarà titolo allo enfiteuta o subenfiteuta », oppure « sarà titolo allo enfiteuta e subenfiteuta? »

Senatore FINALI, *relatore*. Mi pare che possa stare tanto l'uno che l'altro.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Può rimanere « o subenfiteuta ».

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Credo che troppo prontamente siasi da noi acconsentito a fare quest'altra sostituzione di *e* ad *o*.

Il fondo è posseduto da un solo; non è già in mano dell'enfiteuta e del subenfiteuta, sibbene in mano o dell'uno o dell'altro; quindi, siccome qui è disgiuntiva la disposizione, credo, secondo l'avviso dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, che sia più opportuno mantenere l'*o* come è nel progetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora, nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 5:

#### Art. 5.

La cessione del diritto a riscuotere il canone e subcanone e le accessorie prestazioni non comprende gli arretrati non soddisfatti, i quali rimarranno, in confronto dell'Istituto cessionario, come un credito personale del concedente e subconcedente contro l'utilista.

Non pertanto il concedente e subconcedente, nei riguardi di altri non perderà il privilegio riveniente dall'art. 1958, n. 2, del Codice civile, dovendo essere collocato, a preferenza di ogni altro creditore, immediatamente dopo l'Istituto cessionario.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Qui si parla di arretrati: ma così, come è formulato l'articolo, mi pare che possa sorgere il dubbio che trattandosi di arretrati di canoni, questi possono dar diritto al direttario di esercitare la devoluzione del fondo, ed in questo caso, il suo diritto si verrebbe a trovare in contraddizione con quello che subentra al suo posto, cioè a dire l'Istituto di credito.

Sarebbe opportuno per maggior chiarezza della legge di spiegare questo punto, e dire

per esempio che il diritto di devoluzione non esercitato fino al giorno della cessione, non si può più esercitare.

Perchè non basta che si dica che i privilegi del creditore degli arretrati sono conservati per rispetto dei terzi: bisogna togliere il dubbio che il diritto alla devoluzione possa essere esercitato da due contemporaneamente.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Parmi che il dubbio non possa aver luogo, poichè non bisogna perder di vista che qui siamo nel caso in cui il direttario cede tutti i suoi diritti.

Da questo giorno sul fondo dato ad enfiteusi egli non può più far valere il diritto di devoluzione. Quando si è detto *diritto di credito, senza privilegio*, è tutto quello che può l'attuale legge conservare al direttario a vantaggio dell'Istituto di credito fondiario: quindi mi pare che il concetto della legge escluda la possibilità del diritto di devoluzione.

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PATERNOSTRO. Quanto ha detto sta bene inquanto a intenzione, ma nel fatto non mi pare così esatto.

Non si può dire che tutti i diritti passano all'istituto acquirente, inquantochè tra questi diritti c'è quello degli arretrati, e questo non è ceduto perchè si conserva...

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Non passa il diritto.

Senatore PATERNOSTRO... Non gode tutti i diritti che si trasferiscono: ci sono dei diritti i quali potrebbero dar luogo alla devoluzione. Questa è la mia modesta opinione.

Senatore INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI. Il concetto dell'articolo 5 mi pare troppo chiaro, troppo evidente, e credo che non abbia bisogno di moltissimi schiarimenti.

Con questa legge si stabilisce il principio che il domino diretto ha la facoltà di poter cedere i suoi diritti ad un Istituto fondiario.

Quali sono i diritti che il domino diretto cede all'Istituto? Sono i diritti reali, sono i diritti, le ragioni che provengono dal dominio diretto.

Ma siccome questo diritto reale è significato col pagamento di un canone, ci possono essere degli arretrati, quindi sorse la necessità di dover disciplinare questa parte che non era poco importante per fare in modo che non ci fossero difficoltà, ostacoli, nell'operazione delle cessioni che si avessero dovuto fare, e allora si disse: Cedere gli arretrati all'Istituto? No, per non complicare le operazioni. E se all'Istituto non si dovevano cedere gli arretrati, cosa si doveva fare? Quello che è naturale, cioè: che il domino diretto ritenesse per sè questi arretrati. Dunque creditore degli arretrati con l'articolo 5 del progetto è il domino diretto. Qual è il carattere di questo credito? È un credito reale? No. È un credito il quale ha la sua garanzia sopra il dominio diretto? No, perchè il dominio è già stato trasferito, il dominio diretto si è spogliato di tutto in virtù della cessione. Dunque che cosa rimane? Non rimane altro che un *jus crediti* e l'articolo 5 nel modo più preciso, più chiaro determina questo concetto, è se il mio amico Paternostro lo legge bene, vedrà che gli arretrati costituiscono un credito personale del concedente, e quando si dice credito personale non si dice più credito il quale ha il suo fondamento sopra una ragione di domino.

Quindi credo che l'articolo 5 qual'è formulato può essere votato dal Senato, perchè proprio corrisponde con precisione al concetto del senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo quinto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nella coesistenza d'una subenfiteusi, la cessione del canone e del subcanone all'Istituto deve essere fatta in concorso del concedente e del subconcedente.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il concedente e il subconcedente devono giustificare la piena proprietà dei diritti che intendono cedere, e l'intestazione del fondo enfiteutico nei registri censuari al nome dell'attuale utilista.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1894

Qualora l'Istituto stimi conveniente di accogliere la domanda, verrà stipulato contratto condizionale di cessione, il quale non diventerà definitivo, se non quando sia dimostrato che non esiste trascrizione od iscrizione in danno del cedente e subconcedente e suoi autori in ordine ai diritti ceduti; dopo di che sarà eseguita l'annotazione della cessione nei registri censuari, e la trascrizione nei registri ipotecari.

(Approvato).

Art. 8.

Se i diritti del concedente o suconcedente sono gravati d'ipoteche, prima di stipulare il contratto definitivo, il concedente o suconcedente dovrà produrre la prova che siano state cancellate; ovvero consentire a rilasciare per cauzione all'Istituto tanta parte delle cartelle da assegnarsi ad esso cedente o suconcedente, quante bastino ad assicurare la estinzione del debito e la cancellazione dell'ipoteca.

(Approvato).

Art. 9.

Stipulato il contratto condizionale di cessione, sarà notificato per atto di usciere all'attuale possessore del fondo, con dichiarazione che dal giorno della stipulazione del contratto definitivo dovrà esso riconoscere come esclusivo domino diretto lo Istituto cessionario.

L'acquiescenza a tale atto senza contraddizione entro giorni trenta dalla sua notificazione, così verso i cedenti, che verso l'Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante la esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

L'atto, che deve essere intimato al possessore del fondo, conterrà la precisa indicazione del titolo, della prestazione, e della situazione del fondo coi suoi confini sul quale la prestazione è dovuta e sarà allegato in originale colla prova della seguita notificazione all'atto di cessione definitiva.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI La disposizione di questo articolo merita qualche considerazione sotto un doppio rapporto.

Prima di tutto, il termine di 30 giorni parmi assai breve e credo che debba essere esteso per dare agio a chi, non trovandosi sul luogo nel tempo della notificazione, potrebbe non essere in condizione di dare in termine utile la sua risposta di adesione o di opposizione. Sarebbe quindi prudente, e ne fo proposta, di estendere a due mesi il termine per rispondere.

Un'altra considerazione è la seguente: ci può essere il caso che il domino diretto, o suconcedente, abbia indicato nella cessione all'Istituto come possessore del fondo una persona che non l'abbia mai posseduto, ovvero che non più lo possieda, od una persona che, pur possedendo il fondo, non paghi il canone nella somma addebitatagli nella cessione. Nell'uno come nell'altro caso, la persona, cui si sia fatta l'intimazione, ha tutto l'interesse di opporre; - nel primo caso che erroneamente sia stata fatta a lui la notificazione come a possessore del fondo e debitore di una determinata somma, mentre non ha posseduto, o non possiede più il fondo, e - nel secondo caso, che il canone che gli si addebita sia dovuto in cifra minore di quella riportata nella cessione.

Or, siccome in questo articolo è detto che se l'utilista non risponde, la sua acquiescenza vale dichiarazione irrevocabile di debito e serve come costituzione di titolo, bisogna che sia tutelato questo interesse di fare in termine utile l'opposizione, rimuovendo le difficoltà che potessero ostacolarlo.

Gioverebbe all'uopo prescriversi che l'atto della notificazione debba contenere l'elezione di domicilio nel luogo dove si faccia la notificazione, in modo che le persone intimate come debitrice possano in quel domicilio stesso notificare le loro risposte o di acquiescenza o di opposizione, e non siano obbligate a far notificare le risposte in comune lontano. Si tenga presente che la massima parte degli enfiteuti o sub-enfiteuti sono piccoli possidenti o contadini i quali potrebbero per la distanza e per mancanza di relazioni non arrivare in tempo a far notificare la loro opposizione.

Peraltro, indipendentemente dalla disposizione da me proposta, potrebbe sempre l'enfiteuta far rilasciare la sua opposizione nel domicilio eletto per l'esecuzione del contratto di enfiteusi; nè la cessione dei canoni all'Istituto di credito fondiario può rinnovare i rap-



LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1894

porti contrattuali dei concedenti verso gli enfiteuti, per i quali la cessione è *res inter alios acta*.

Leggo pertanto l'emendamento aggiuntivo da me proposto :

« L'atto di notificazione conterrà pure l'elezione del domicilio dell'istituto nel luogo stesso dove si fa la notificazione, affinché in esso l'intimato possa fare le sue risposte di acquiescenza e di opposizione ».

Senatore FINALI, *relatore*. Chiedo la parola  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. L'onor. Cancellieri propone due emendamenti a questo articolo: l'uno di allungare il termine entro il quale l'utilista possa fare le sue dichiarazioni, e l'altro di obbligare l'Istituto a fare l'elezione di domicilio dove è il fondo.

M'affretto a dichiarare che l'Ufficio centrale accetta il primo di questi emendamenti, e questa nostra condiscendenza verso l'onor. Cancellieri ci dà animo a sperare che egli sarà più facilmente arrendevole a rinunciare al secondo dei suoi emendamenti.

Invece quindi di dare trenta giorni si scriva pure sessanta, e sta bene.

Quanto all'altro emendamento, di obbligare cioè l'Istituto di credito fondiario a fare l'elezione di domicilio, osservo innanzi tutto che non vi è ragione di ciò; ed anzi, secondo i regolamenti propri ad un Istituto di credito fondiario, ciò è cosa impossibile.

Non vi è ragione di ciò, perchè nell'art. 7 è detto che prima di procedere a questi contratti di cessione il concedente ed il suconcedente devono giustificare la piena proprietà dei diritti che intendono cedere, e l'intestazione del fondo enfiteutico nei registri censuari al nome dell'attuale utilista.

Quindi l'ipotesi che si facciano gli atti verso chi non sia utente e possessore del fondo, non è facilmente supponibile.

L'obbligo poi nell'Istituto di credito fondiario di eleggere domicilio in ogni località dove esista un fondo enfiteutico, o il possessore d'un fondo soggetto ad enfiteusi è cosa che nella mia mente è fuori del possibile.

L'Istituto di credito ha il suo domicilio; naturalmente le notifiche che interessano gli utilisti, devono esser fatte all'utilista stesso; ma non si può davvero obbligare un grande Isti-

tuto di fare tante elezioni di domicilio per quanti sono i fondi enfiteutici disseminati nel Regno d'Italia.

Perciò l'Ufficio centrale all'unanimità, mentre, ripeto, accetta il primo emendamento consistente nel raddoppiare il termine dato all'utilista, non crede di poter accettare il secondo emendamento del senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Mostrandomi arrendevole, colla speranza di trovare egualmente cortese la Commissione, ritiro l'emendamento, colla dichiarazione però che intendo essere il possessore sempre nel diritto di notificare le sue risposte al domicilio eletto nelle concessioni per l'esecuzione del contratto. Fatta questa dichiarazione, ritiro l'aggiunta.

E prendo l'occasione per domandare all'Ufficio centrale, se non creda necessario che per le notificazioni si adottino quelle garanzie che dà la legge di procedura civile per le citazioni, e per le sentenze contumaciali e quindi siano fatte mediante consegna alla persona, o siano ripetute per ministero di un determinato usciere. È giusto, invero, richiedere le maggiori garanzie per ottenersi la certezza, che l'interessato abbia conoscenza della notificazione prevista in questo disegno di legge.

Spero che non vorranno negarsi queste garanzie dalla Commissione proponente.

Senatore FINALI, *relatore*. Con questa legge non si vuole privare alcuno di nessun diritto.

PRESIDENTE. Dunque, ritirato questo emendamento del senatore Cancellieri, rimane l'altro emendamento dello stesso, che cioè, nel secondo paragrafo invece di dire: *entro giorni 30*, si dica: *entro giorni 60*, emendamento accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore FINALI, *relatore*. Si dovrebbe poi, nel primo comma, dopo la parola: *cessione*, aggiungere, *esso*, per indicare l'atto che sarà notificato.

È un avvertimento che mi ha suggerito l'onorevole ministro per maggior proprietà di locuzione.

PRESIDENTE. Un altro emendamento proposto all'articolo 9 è che, nel primo paragrafo dopo la parola: *cessione*, si dica: *esso*, sarà notificata.

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 9 così emendato:

Art. 9.

Stipulato il contratto condizionale di cessione esso, sarà notificato per atto di usciere all'attuale possessore del fondo, con dichiarazione che dal giorno della stipulazione del contratto definitivo dovrà esso riconoscere come esclusivo domino diretto lo Istituto cessionario.

L'acquiescenza a tale atto senza contraddizione entro giorni sessanta dalla sua notificazione, così verso i cedenti, che verso l'Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante la esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

L'atto, che deve essere intimato al possessore del fondo, conterrà la precisa indicazione del titolo, della prestazione, e della situazione del fondo coi suoi confini sul quale la prestazione è dovuta, e sarà allegato in originale colla prova della seguita notificazione all'atto di cessione definitiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Le cartelle emesse dallo Istituto saranno estinte alla pari in quarant'anni per estrazioni annue da farsi nel mese di dicembre; e il rimborso delle cartelle estratte si farà nel mese di aprile dell'anno seguente.

Per la creazione e per il modo e le misure dell'estrazione e del rimborso delle cartelle saranno osservate le norme stabilite dalla legge in vigore sul credito fondiario concernenti i mutui effettuati con emissione e consegna di cartelle.

(Approvato).

Art. 11.

La riscossione dei canoni e subcanoni enfiteutici e delle prestazioni accessorie ceduti all'Istituto fondiario, sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dallo Istituto, secondo le norme, colle condizioni e

per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte.

Il pagamento del canone e subcanone, e delle prestazioni accessorie sarà fatto dall'utilista alla scadenza in unica soluzione.

In caso di devoluzione, ai termini dell'articolo 1565 del Codice civile il fondo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti dalla legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario.

Il compenso dovuto per le migliorie sarà soddisfatto sul prezzo ricavato dalla vendita, prelevato in precedenza il capitale del canone e subcanone.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Propongo che nel terzo paragrafo, in luogo di dire *in unica soluzione*, si dica *in una sola volta*.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che nel terzo paragrafo, in luogo di dire *in unica soluzione*, si dica *in una sola volta*.

Senatore FINALI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 11 con questo emendamento di forma: invece di dire *in unica soluzione*, si dica *in una sola volta*.

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 11 così emendato:

Art. 11.

La riscossione dei canoni e subcanoni enfiteutici e delle prestazioni accessorie ceduti all'Istituto fondiario, sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dallo Istituto, secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte.

Il pagamento del canone e subcanone, e delle prestazioni accessorie sarà fatto dall'utilista alla scadenza in una sola volta.

In caso di devoluzione, ai termini dell'articolo 1565 del Codice civile, il fondo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti dalla legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario.

Il compenso dovuto per le migliorie sarà soddisfatto sul prezzo ricavato dalla vendita, prelevato in precedenza il capitale del canone e subcanone.

Chi approva l'art. 11 così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Quando sia avvenuta la cessione del canone e subcanone a norma della presente legge, il possessore del fondo enfiteutico, può sempre redimerlo a norma di quanto è stabilito dall'art. 1564 del Codice civile; ma il pagamento del capitale, determinato colle norme stabilite nell'articolo medesimo, dedottene le quote di ammortamento già pagate, potrà essere eseguito in cartelle dell'Istituto fondiario, al quale fu fatta la cessione, conteggiate a valore nominale.

Nell'atto stesso dovrà il possessore del fondo enfiteutico redimere le accessorie prestazioni, e potrà farlo in cartelle, come sopra è detto, sotto deduzione dell'ammontare dei relativi pagamenti già fatti.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Vorrei domandare una spiegazione su quest'articolo, dove è detto: A norma dell'art. 1564 del Codice civile. Questo non è esatto, poichè vi sono leggi speciali, quali, per esempio, quelle riguardanti gli enti morali, in cui l'affrancazione è regolata da norme ben diverse da quanto è disposto nell'articolo 1564 del Codice civile.

Se la cessione all'Istituto di credito fondiario riguardasse canoni dovuti ad un ente morale, non crede giusto la Commissione, che si dichiari doversi fare l'affrancazione secondo le leggi e colle norme delle relative leggi speciali?

Non credo che la Commissione abbia inteso abrogare queste leggi, e prescrivere che in tutti i casi le affrancazioni abbiano luogo secondo il prescritto dell'articolo 1564 del Codice civile, come pare che si dica nell'articolo in discussione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Sono ben lieto di poter dare una risposta all'onorevole Cancellieri che, credo, toglierà di mezzo ogni sua dubbio.

Questo progetto di legge, che ha un generale intento d'interesse economico, concede un modo speciale di affrancazione per le enfiteusi tutte, senza riguardo alla loro pertinenza attiva. Manimorte, corpi morali, privati, possono giovare di questo modo di cessione dei loro diritti; e per converso gli utilisti possono affrancare i loro fondi.

Questa è una facilitazione che si vuol concedere per l'affermazione dei canoni; se ne gioverà chi vuole, senza che venga meno alcun privilegio, o diversa maniera d'affrancazione delle enfiteusi, stabilita dalle leggi.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. La spiegazione datami dall'onorevole relatore, corrisponde al mio desiderio ed alla ragione che mi ha mosso a chiedere che in luogo delle parole « a norma di quanto è stabilito dall'art. 1564 del Codice civile » si dica « a norma di legge »; in guisa che le speciali affrancazioni saranno fatte secondo le diverse leggi da cui sono state sinora regolate.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando un minuto di tempo per concertare l'emendamento coi colleghi dell'Ufficio centrale e coll'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego intanto i signori senatori che non avessero ancora votato, di accedere alle urne.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore FINALI, *relatore*. D'accordo con l'onorevole ministro guardasigilli, l'Ufficio centrale avrebbe concordato un emendamento alla prima parte dell'articolo 12, emendamento che dissiperebbe il dubbio elevato dall'onorevole Cancellieri.

Sarebbe così concepito: « Quando sia avvenuta la cessione del canone e sub canone a norma della presente legge, il possessore del fondo enfiteutico può sempre redimerlo in conformità del disposto dalle leggi in vigore; ma il pagamento del capitale determinato a norma di dette leggi, dedottane le quote d'ammortamento

già pagate, potrà essere eseguito in cartelle dell'Istituto fondiario al quale fu fatta la cessione conteggiata al valore nominale ».

Questa è la locuzione nuova da sostituire alla prima parte dell'art. 12, che contiene alcune piccole modificazioni al testo che avevamo dapprima proposto. Sono modificazioni di forma, che migliorano l'articolo, delle quali non occorre dar ragione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone al primo comma dell'art. 12 il seguente emendamento: « Quando sia avvenuta la cessione del canone e subcanone a norma della presente legge, il possessore del fondo enfiteutico può sempre redimerlo in conformità del disposto dalle leggi in vigore, ma il pagamento del capitale, determinato a norma di dette leggi, dedottene le quote di ammortamento già pagate, potrà essere eseguito in cartelle dell'Istituto fondiario al quale fu fatta la cessione, conteggiate al valore nominale ».

Il resto dell'articolo identico.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Dichiaro di accettare la nuova redazione perchè risponde pienamente al concetto dell'emendamento che io aveva proposto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al primo comma dell'art. 12, emendamento che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il secondo comma dello stesso art. 12.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 12 così emendato.

#### Art. 12.

Quando sia avvenuta la cessione del canone e subcanone a norma della presente legge, il possessore del fondo enfiteutico, può sempre redimerlo in conformità del disposto dalle leggi in vigore; ma il pagamento del capitale, determinato a norma di dette leggi dedottene le quote di ammortamento già pagate, potrà essere eseguito in cartelle dell'Istituto fondiario al quale fu fatta la cessione, conteggiate a valore nominale.

Nell'atto stesso dovrà il possessore del fondo enfiteutico redimere le accessorie prestazioni e potrà farlo in cartelle, come sopra è detto, sotto deduzione dell'ammontare dei relativi pagamenti già fatti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894 ». Ma la Commissione permanente di finanze, essendosi dovuta riunire per adempiere al compito grave che le affidò il Senato, proporrei di rinviare la seduta a domani.

Non essendovi obiezioni si rinverrà la seduta a domani.

Domani alle 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge:

Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno;

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

Proclamo il risultato della votazione sul progetto di legge: « Modificazione alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali ».

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 coll'ordine del giorno testè letto.

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).